

### **Quesito 0**

In merito alla modalità di esecuzione del sopralluogo obbligatorio a pena esclusione di cui al punto 6.5 pag. 7 di 34 del disciplinare di gara, si chiede conferma che è sufficiente richiedere l'appuntamento tramite mail o fax alla dott.ssa Claudia Giuliani, responsabile per l'Istituzione Biblioteca Classense e non singolarmente a tutti i soggetti indicati

### **Risposta al quesito 0**

L'appuntamento per il sopralluogo obbligatorio potrà essere richiesto ad uno dei referenti indicati al punto 6.5 del disciplinare di gara, che si occuperà di trasmettere la richiesta agli altri referenti. Non è quindi necessario contattare tutti i soggetti indicati al punto di cui sopra. Si rammenta tuttavia che è richiesta conferma via fax o via mail dell'appuntamento, una volta fissato. Si coglie inoltre l'occasione per precisare che il sopralluogo obbligatorio comprende la visita a diversi luoghi, sedi delle prestazioni di servizio. La scaletta dei luoghi sarà fornita al momento della conferma dell'appuntamento.

### **Quesito 1**

In merito ai requisiti di partecipazione di cui al punto 11.2) pag. 9 di 34 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che per "stessa tipologia" si intenda un servizio bibliotecario che interessi più biblioteche territoriali con almeno 10 operatori in possesso del patentino antincendio "medio rischio".

### **Risposta al quesito 1**

Come si evince dall'art. 11.2, lett.c) del disciplinare di gara, *“per servizio analogo, ai sensi del requisito di cui al presente punto, si intendono le prestazioni di servizi della stessa tipologia di quelle oggetto della presente gara, erogate per una o più biblioteche nell'ambito dello stesso contratto”*; il servizio deve essere stato prestato da un numero minimo di 10 (dieci) lavoratori impiegati. Per quanto riguarda il possesso dell'attestato di formazione per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio ai sensi del D.M. 10.03.98 - come previsto nella descrizione dei servizi generali di cui al punto 3.6.1. A) del disciplinare di gara – questo non va considerato come requisito di partecipazione alla gara ma come vincolo esecutivo ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto. Il concorrente aggiudicatario è pertanto obbligato a possederlo in fase di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara.

### **Quesito 2**

In merito ai criteri di aggiudicazione di cui al punto 13, pag. 11 di 34 del disciplinare di gara criterio C) ultimo comma, si chiede conferma che l'indicazione del "costo di mercato presunto" per le prestazioni migliorative non deve essere ricompreso all'interno dell'offerta economica e che non verrà valutato ai fini dell'eventuale verifica di anomalia.

### **Risposta al quesito 2**

Si conferma che il costo di “mercato presunto a carico dell'impresa delle attività prestazionali migliorative ed aggiuntive proposte” non deve essere ricompreso all'interno dell'offerta economica. Si precisa che si tratta di un criterio motivazionale riferito ad una stima il cui valore – presunto – avrà l'obiettivo di consentire alla commissione giudicatrice di esprimere la propria valutazione di quanto sarà contenuto nell'offerta relativa al criterio di valutazione c) di cui alla tabella dell'art. 13 del disciplinare di gara.

### **Quesito 3**

In merito ai criteri di aggiudicazione di cui al punto 13, pag. 11 di 34 del disciplinare di gara criterio C) ultimo comma, si chiede conferma che la valutazione del "costo di mercato presunto" per le prestazioni migliorative sarà valutato a discrezione della commissione in funzione della reale applicazione di tali proposte migliorative che devono essere coerenti con il servizio e con il valore economico dell'appalto nel suo complesso

### **Risposta al quesito 3**

Come già indicato nella risposta al quesito precedente, la stima del “costo di mercato presunto”, è un criterio motivazionale del criterio C della tabella di cui all'articolo 13 del disciplinare di gara, ed ha l'obiettivo di consentire alla commissione giudicatrice di esprimere la propria valutazione. Si sottolinea inoltre come tale criterio motivazionale sia in relazione ad altri due criteri motivazionali, in ordine decrescente di importanza, come chiarito nel disciplinare di gara stesso, relativi alla fattibilità ed alla funzionalità delle attività prestazionali migliorative ed aggiuntive che saranno proposte.

### **Quesito 4**

In merito alla dichiarazione da allegare all'offerta economica, di cui al punto 1 lettera d) pag. 29 di 34 del disciplinare di gara, si chiede conferma che, secondo disposizioni di legge, i prezzi saranno oggetto di rivalutazione ISTAT

### **Risposta al quesito 4**

A questo proposito si rimanda all'art. 6 dello Schema di Contratto e all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

### **Quesito 5**

In merito alla valutazione di congruità delle offerte, in calce a pag. 31 di 34 del disciplinare di gara, si chiede conferma che in sede di valutazione della congruità e/o dell'anomalia delle offerte, saranno escluse le offerte il cui costo orario della manodopera sia inferiore al costo orario indicato nelle tabelle ministeriali per il CCNL Multiservizi, Settembre 2012 Nazionale, pubblicate con DM 23 maggio 2012, e precisamente, con riferimento all'art. 2 e 3 del Capitolato Speciale d'appalto, pag. 5:

- Costo orario per operai 2 livello: 15,52 €/h
- Costo orario per operai 4 livello: 17,11 €/h
- Costo orario per impiegati 3 livello: 16,28 €/h

### **Risposta al quesito 5**

Poiché il presente appalto si compone prevalentemente di prestazioni di servizio da parte di lavoratori, con diverse qualifiche e specializzazioni puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto (che rimanda anche agli inquadramenti contrattuali), si conferma che il mancato rispetto delle tabelle ministeriali di cui al CCNL Multiservizi potrà essere considerato anomalia dell'offerta in sede di valutazione di congruità, ai sensi di quanto previsto all'art. 17 del Disciplinare di gara e della normativa vigente.

### **Quesito 6**

La domanda è relativa alla richiesta di certificazione di qualità ISO 9001; la nostra impresa è attualmente in fase di certificazione, tale procedura dovrebbe essere terminata per fine luglio e quindi sono a chiedere se, in sede di offerta, può bastare una dichiarazione dell'Ente certificatore che attesti che siamo in fase di certificazione

### **Risposta al quesito 6**

Ai sensi dell'articolo 11.2, lettera d), del Disciplinare di gara “*Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale*”, il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, del requisito relativo alla certificazione di qualità ISO 9001, rilasciata ai sensi di legge, specifica per i servizi oggetto dell'appalto.

In riferimento a tale requisito la stazione appaltante riconosce, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/2006, certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e ammette

parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

#### **Quesito 7**

Disciplinare di gara, punto 11.1 “Requisiti di ordine generale”, in relazione al punto 11.2 “Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale”. Si chiede di precisare se il requisito dell’iscrizione nel Registro Imprese per categorie di attività che comprendono quelle oggetto del presente appalto debba essere considerato un “requisito di ordine generale” ovvero un “requisito di idoneità tecnica e professionale”. In quest’ultimo caso, se tale requisito possa considerarsi soddisfatto dalla presenza, all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, di soggetti che posseggono separatamente le specifiche iscrizioni (per esempio: una o più componenti iscritte per attività di biblioteca, le altre componenti per attività di musei). Si consideri inoltre che la dichiarazione di essere iscritti al registro imprese presso la competente CCIAA per tipologie di attività che comprendano quelle oggetto di gara risulta NON essere richiesta a pena di esclusione ( si veda in merito la disposizione nel Disciplinare di gara di cui alla pagina 23, quarto capoverso).

#### **Risposta al quesito 7**

Il requisito relativo alla *“Iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. per tipologie di attività che comprendano quelle del presente disciplinare, che l'operatore eseguirà direttamente”*, è un requisito di idoneità professionale, previsto dall'articolo 11.2, lettera a) del Disciplinare di gara, il cui possesso è prescritto a pena di esclusione dalla gara. Lo stesso Disciplinare all'articolo 16 (pagina 23), prevede che la dichiarazione circa il possesso di tale requisito non è richiesta a pena di esclusione dalla gara (vista anche la facilità con la quale la stazione appaltante può acquisire visure camerali); in ogni caso, il concorrente è tenuto a produrre la certificazione relativa alla iscrizione alla C.C.I.A.A., qualora la stazione appaltante ne faccia specifica richiesta.

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 11.2 del Disciplinare di gara, nel caso di partecipazione alla gara sotto la forma di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti del raggruppamento.

In ogni caso si sottolinea che l'iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. è riferita alle tipologie di attività che ciascun soggetto del raggruppamento assume ed eseguirà in caso di aggiudicazione.

#### **Quesito 8**

Disciplinare di gara, punto 11.2 “Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale” sub c). Si chiede di precisare se il requisito relativo all’importo annuo medio minimo di 200.000,00 euro, riferito a un servizio analogo reso nel quinquennio 2008/2012, possa considerarsi soddisfatto dalla somma degli importi relativi a “servizi di catalogazione” e “servizi di reference e assistenza all’utenza” realizzati a favore dalla medesima istituzione.

#### **Risposta al quesito 8**

L’importo medio annuo per un minimo di euro 200.000,00= (IVA esclusa) di almeno 36 mesi -anche non consecutivi - erogato nel periodo che va dal mese di gennaio 2008 al mese di dicembre 2012, reso per una o più biblioteche nell’ambito dello stesso contratto, può essere considerato servizio analogo ai sensi del punto 11.2 lettera c) del disciplinare di gara.

### **Quesito 9**

Disciplinare di gara, punto 16 “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” – pagina 27 sub 7 e pagina 28 quinto capoverso. Si chiede di precisare se l’attestazione di avvenuto sopralluogo sia documento da produrre a corredo dell’offerta a pena di esclusione o meno.

### **Risposta al quesito 9**

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione; la mancata produzione della relativa attestazione non è causa di esclusione.

### **Quesito 10**

In merito al **Disciplinare di gara – pag. 29**, troviamo indicato: “*Indice e rappresentazioni grafiche non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto, fatta eccezione per la rappresentazione grafica relativa all’organigramma*”, siamo pertanto a chiedere cosa esattamente venga considerato rappresentazione grafica (ad esempio: tabelle contenenti il piano operativo, diagrammi di flusso etc. possono considerarsi come rappresentazioni grafiche?) al fine del rispetto del limite massimo di facciate consentite.

### **Risposta al quesito 10**

Come previsto dall'articolo 16 del Disciplinare di gara (pagina 29), nella parte relativa al contenuto della busta “B - offerta tecnica, *le pagine della relazione tecnica devono essere numerate progressivamente. Indice e rappresentazioni grafiche non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto, fatta eccezione per la rappresentazione grafica relativa all’organigramma - prevista nel criterio motivazionale A) – la cui lunghezza dovrà essere conteggiata nel numero totale delle facciate massime consentite per tale criterio (6 facciate).*

*Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente art. 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate massime previste, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.*

Per **rappresentazione grafica** si intende la raffigurazione di segni, simboli o grafici e quindi anche la raffigurazione di diagrammi di flusso.

### **Quesito 11**

In caso di consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, si vuol sapere se l’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per tipologie di attività che comprendono quelle del disciplinare, che l’operatore eseguirà direttamente (Disciplinare di gara paragrafo 11.2 lettera a), debba essere posseduta e dichiarata dal Consorzio oppure dalle cooperative esecutrici in caso di aggiudicazione del servizio.

### **Risposta al quesito 11**

In base alle disposizioni contenute nell’art. 35 del D.Lgs. 163/2006 si ritiene che i requisiti di cui all’art. 11.2 del Disciplinare di gara debbano essere posseduti e comprovati - in caso di partecipazione alla procedura di gara di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 - direttamente dallo stesso consorzio di cooperative di produzione e lavoro.

### **Quesito 12**

Si vuol sapere se le cooperative esecutrici in caso di aggiudicazione del servizio, debbano in ogni caso, possedere il requisito della iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per categorie di attività che comprendono quelle oggetto dell'appalto richiesto al paragrafo 11.2 del Disciplinare di Gara, e se tali attività sono quelle indicate al punto 26 dell'allegato C1 del bando di gara.

### **Risposta al quesito 12**

Coerentemente alla risposta di cui al precedente quesito 11 si ritiene che i requisiti di cui all'art. 11.2 del Disciplinare di gara debbano essere posseduti e comprovati direttamente dai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e non dai consorziati indicati per l'esecuzione (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 277 del DPR 207/2010 per i consorzi stabili di cui all'art. 34, lettera c) del codice). Riguardo l'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per le tipologie di attività che un consorziato indicato per l'esecuzione si troverebbe a svolgere in caso di aggiudicazione si ritiene che tale aspetto inerisca ad un obbligo (o vincolo esecutivo) che discenda dagli articoli 2195 e 2196 del codice civile mentre per i profili dei requisiti richiesti per la partecipazione vale quanto sopra esposto.

### **Quesito 13**

Si vuol sapere se l'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA possa essere oggetto di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

### **Risposta al quesito 13**

Sul punto l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, nella Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, all'art. 3.2 I requisiti di cui all'art. 39 del Codice e l'iscrizione in albi professionali., si è così espressa. << *Un ulteriore argomento dibattuto attiene alla possibilità di ricorrere all'avvalimento per i requisiti di cui all'art. 39 del Codice. Anche in tal caso, si ritiene che gli stessi, inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di "soggettività", configurino uno "status" e non possano essere oggetto di avvalimento (Cfr. T.A.R. -Puglia Lecce, sez. III - sentenza 28 marzo 2012 n. 559 in cui si afferma che i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 non possono formare oggetto di avvalimento, nello stesso senso cfr. T.A.R. Basilicata, 3 maggio 2010, n. 220).*

*In particolare, con riguardo all'iscrizione al registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, si osserva che essa rappresenta l'adempimento di un obbligo posto dagli artt. 2195 e ss. del codice civile che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non può, quindi, essere supplita tramite l'iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell'adempimento richiesto dalla norma. >>*

Pertanto, al di là di quello che potrà essere l'interpretazione e la decisione che la commissione di gara che sarà nominata assumerà in una simile fattispecie, nel caso in cui effettivamente si presenti, al fine di scongiurare contenzioso su aspetti così complessi della normativa, si ritiene consigliabile non utilizzare l'istituto dell'avvalimento per il requisito della iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA di cui all'art. 11.2 del Disciplinare di gara.

### **Quesito 14**

Si chiede conferma che la certificazione di qualità ISO 9001:2008, così come richiesta nel paragrafo 11.2 del Disciplinare di gara lettera d), possa essere oggetto di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1368/2013.

#### **Risposta al quesito 14**

Sebbene anche su questo punto l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, nella citata Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, all'art. 3.1 si sia espressa nel senso dell'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità, si ritiene - alla luce di alcune recenti pronunce giurisprudenziali e del tenore letterale del Disciplinare di gara - che a determinate condizioni l'avvalimento del requisito in oggetto, richiesto all'art. 11.2, lettera d) del Disciplinare di gara, possa ritenersi accettabile. Tuttavia non può essere certo che tale risposta sia condivisa dalla commissione che sarà chiamata a presiedere la gara in oggetto stante la complessità giuridica del profilo in questione e rilevate anche le divergenti risposte fornite dall'Autorità per la Vigilanza rispetto ed alcune recenti pronunce giurisprudenziali.

Si espongono sinteticamente le ragioni per le quali in questa sede si è ritenuto di non escludere categoricamente l'avvalimento per il requisito in oggetto.

Il Disciplinare di gara all'art. 11.2, lettera d), laddove richiede il requisito della **certificazione di qualità ISO 9001**, rilasciata ai sensi di legge, specifica per i servizi oggetto dell'appalto afferma anche: << *In riferimento a tale requisito la stazione appaltante riconosce, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/2006, certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e ammette parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.*>>.

Tale previsione ricalca le disposizioni contenute all'art. 49 della Direttiva 2004/18/CE. Come è stato rilevato anche da autorevole dottrina

Sembra legittimo assicurare la possibilità per l'operatore economico, che si avvale della certificazione di qualità di un'altra impresa, di dimostrare concretamente ed in modo specifico che il proprio modo di operare con riferimento allo specifico appalto, sia sostanzialmente conforme alle procedure ed agli standard di qualità richiesti e quindi di essere in grado, tramite l'avvalimento, di poter eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo le norme di garanzia della qualità. Si ritiene tuttavia importante sottolineare che, come affermato dal TAR Campania Napoli sez. II nella sentenza n. 1155 del 27.02.2013, «L'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati» (C.d.S., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90).

Si ritiene quindi necessario che nel contratto avvalimento emerga in modo analitico e specifico l'impegno dell'ausiliario a fornire tutte le documentazioni, il personale qualificato, le tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "prestata", al fine di garantire alla stazione appaltante l'effettività della messa a disposizione, in relazione all'esecuzione dell'appalto, delle sue risorse e del suo apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (cfr. C.d.S., sez. III, n. 2343/11 cit.).

#### **Quesito 15**

Disciplinare di gara, art. 3.3 "Importo complessivo stimato dell'appalto".

Si chiede di specificare quali siano – a parere di Codesta Amministrazione – le condizioni oggettive e organizzative che possano far ritenere sussistente il requisito comportante la non soggezione a iva delle prestazioni che sono oggetto delle presente procedura, alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con [risoluzione n. 148/E del 10 aprile 2008](#).

#### **Risposta al quesito 15**

Come precisato nel capitolato speciale d'appalto, il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento a terzi delle prestazioni proprie della biblioteca nel loro insieme e dettagliate al punto 2.1 del capitolato stesso.

In tal senso la risoluzione richiamata nel quesito ribadisce che la normativa recata dall'art. 10, n. 22 del DPR 633/1972 esenta, fra l'altro, le prestazioni configurabili come proprie delle biblioteche "considerate nel loro complesso" ed, inoltre, il regime agevolativo ha carattere oggettivo a prescindere dal soggetto che le effettua.

#### **Quesito 16**

In merito alla richiesta di produrre almeno due idonee dichiarazioni bancarie, si chiede se le stesse dovranno essere prodotte anche dalla consorziata indicata come esecutrice del servizio.

#### **Risposta al quesito 16**

Relativamente al requisito di cui all'articolo 11.2 del disciplinare di gara, lettera "b) delle dichiarazioni, di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nelle quali si dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;"

Lo stesso articolo 11.2 precisa (pagina 9) "Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti – pena l'esclusione - come segue:

- i requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 11.1, devono essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento;
- i requisiti di cui alla precedente lettere a) b) e d), devono essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento;"